



COMUNE DI OLCENENGO

Provincia di Vercelli

REGOLAMENTO SPECIALE PER LA COLTIVAZIONE DEL RISO NELLA PROVINCIA DI VERCELLI

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2009, n. 106

Approvazione del Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Vercelli.

La Presidente della Giunta Regionale

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, recante approvazione del testo unico delle leggi sanitarie, e in particolare il Titolo III, relativo all'igiene del suolo e dell'ambiente, che stabilisce norme sulla coltivazione del riso;

visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed in particolare gli articoli 27 e 66 con i quali sono state trasferite alle regioni la funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera e in materia di agricoltura e foreste;

visto il D.P.G.R. n. 967 del 24/2/1995, che ha approvato, limitatamente alla campagna risicola 1995, il regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Vercelli deliberato dal Consiglio Provinciale di Vercelli nella seduta del 27 giugno 1994;

visto il D.P.G.R. n. 268 del 25/1/1996, che ha prorogato la validità del citato regolamento provinciale per la coltivazione del riso deliberato il 27 giugno 1994 fino alla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, D.P.G.R. di approvazione del nuovo Regolamento provinciale per la coltivazione del riso in provincia di Vercelli;

visto il Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Vercelli deliberato dal Consiglio Provinciale di Vercelli nella seduta del 24 Novembre 2008, allegato al presente Decreto per farne parte integrante;

acquisito il parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, trasmesso dalla Direzione Regionale Sanità con nota n. 35673/DB2001 del 30 settembre 2009;

decreta:

- **art.1-** ai sensi e per gli effetti dell'art. 204 del R.D. 27/7/1934, n. 1265, è approvato l'allegato regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Vercelli, deliberato dal Consiglio Provinciale di Vercelli nella seduta del 24 novembre 2008.

La Presidente
Mercedes Bresso

Il Vice Presidente
Paolo Peveraro

Titolo I

PREMESSA

Art.1

La coltivazione del riso nella Provincia di Vercelli è disciplinata, oltre che dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27.07.1934, n.1265 e dal regolamento generale 29.03.1908, n.157, dalle disposizioni del presente regolamento.

Titolo II

DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE MINIME E DELLA ZONA DI RISPETTO

Art.2

Nella Provincia di Vercelli la coltivazione del riso è permessa alle distanze minime seguenti:

1. dagli aggregati di abitazione:
 - fino a 1.000 abitanti m. 100
 - oltre a 1.000 abitanti m. 200
2. dai cimiteri m. 50
3. dagli stabilimenti, da edifici per servizi pubblici nonché da edifici di interesse storico e/o artistico come tali classificati dal PRG o dalla legge n.1089/39 m. 100
4. dagli impianti sportivi m. 50
5. dalle abitazioni sparse m. 10
6. dai punti di captazione delle acque potabili destinate ad uso umano m. 200

Le distanze si misurano dalla perimetrazione che i Comuni devono delimitare, tenendo conto dei P.P.A., dei P.R.G., di eventuali strumenti di pianificazione territoriale e comunque, delle effettive necessità delle zone interessate (espansione edilizia, insediamenti industriali, attività sportive, ecc.) ed autorizzate dai Comuni.

Dalle strade e dagli argini (escluse le strade interpoderali e consortili) si osservano le distanze prescritte dai regolamenti di Polizia Stradale ed idraulici.

Art.3

Tenute presenti le distanze di cui al precedente art.2, ciascun Comune potrà determinare distanze diverse (maggiori o minori) in relazione all'altimetria, configurazione e natura dei terreni o in presenza di manufatti che possono garantire l'impermeabilizzazione e la salubrità dei fabbricati in modo che i confini della zona di rispetto seguano le linee naturali (strade, corsi d'acqua, argini, depressioni del terreno), onde evitare che parte di un appezzamento sia incluso nella zona di rispetto e altra parte resti fuori dalla medesima.

Art.4

Ogni Comune nel cui territorio si pratica la coltivazione del riso deve provvedere con apposita deliberazione, a proprie spese e a mezzo di personale tecnico alla delimitazione della zona di rispetto in base agli artt.2 e 3 del presente Regolamento, su planimetria catastale non superiore alla scala 1:5000.

La deliberazione comunale verrà trasmessa alla Provincia per l'approvazione da parte della Giunta Provinciale, accompagnata dal parere che il Comune avrà provveduto a richiedere alla Commissione Tecnico-Sanitaria di cui al successivo art.10 che può proporre, se necessario, maggiori o minori distanze.

I comuni, inoltre, sono tenuti a provvedere al periodico graduale spostamento dei limiti delle rispettive zone di rispetto, in modo che rimangano inalterate, in rapporto allo sviluppo edilizio, le distanze minime previste all'art.2 del presente Regolamento.

Ogni variazione deve essere approvata seguendo la procedura di cui sopra.

Titolo III

DIVIETO DI COLTIVAZIONE

Art.5

Ogni forma di coltivazione a bacino chiuso permanente o da camera di acqua chiusa permanente è vietata quando, nonostante l'osservanza delle distanze prescritte, potrà risultare nociva alla salute pubblica ed all'igiene degli abitanti, in base a motivato giudizio dell'A.S.L. competente per territorio.

Il Sindaco o chiunque interessato potrà richiedere all'A.S.L. la constatazione di tale documento ai fini dell'emissione dell'ordinanza di divieto, che sarà decretata a norma degli artt.207 e 208 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie vigenti.

Titolo IV

COLTIVAZIONE DEL RISO "IN ASCIUTTA"

Art.6

La coltivazione del riso in asciutta è consentita nella zona di rispetto.

Per la coltivazione del riso in asciutta si intende la coltivazione con irrigazione turnata per aspersione, scorrimento ed infiltrazione, evitando nel modo più assoluto la sommersione continuata del terreno ed ogni lavorazione intesa a impermeabilizzare lo stesso. Le bocchette di scolo si devono obbligatoriamente aprire al più presto e, comunque, entro 12 ore dal completamento dell'irrigazione.

Fermo restando le disposizioni di cui all'art.209 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27.07.1934, n.1265, nella zona di rispetto potrà essere permessa, di anno in anno, l'attivazione di risaie in terreni di natura e posizione paludosi nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella a riso. Si intendono terreni di natura e positura paludosi soltanto quelli nei quali siano evidenti i caratteri di zona palustre, abbondino di piante tipiche emergenti palustri, vi sia una flora caratteristica, ed il fondo sia costituito di strati periodici sovrapposti di sostanza organica in decomposizione, che non renda possibile una coltura qualsiasi se non dopo un periodo adeguato di trasformazione ed ossidazione dei terreni

La coltivazione del riso in asciutta sarà vietata quando risulterà nociva alla salute pubblica e all'igiene delle abitazioni contigue.

Titolo V

DOMANDE PER LA COLTIVAZIONE A RISO

Art.7

La dichiarazione per l'attivazione di risaie, di cui all'art.206 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, deve contenere le indicazioni necessarie alla identificazione del fondo e deve essere conforme al modulo di cui all'allegato 1.

Alla dichiarazione si dovrà allegare una planimetria, di scala non superiore a 1:2000, in cui sia evidenziata l'indicazione del fondo.

Tale dichiarazione deve essere presentata, entro il mese di novembre, al Sindaco, il quale ne cura la pubblicazione per otto giorni all'Albo Pretorio del proprio Comune; alla stessa potranno essere presentate osservazioni, da parte di chi ne abbia interesse, entro i quindici giorni successivi, ai sensi dell'art.207 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie.

Art.8

La dichiarazione del precedente articolo sarà esaminata dal Sindaco e, quindi, con le relative eventuali osservazioni, trasmessa entro il mese di dicembre al responsabile del servizio di igiene pubblica competente per territorio, il quale potrà far eseguire dalla speciale Commissione Tecnico-Sanitaria tutte le verifiche necessarie per accertare se siano osservate le disposizioni vigenti in materia.

Dopo di che, non oltre il 15 febbraio, trasmetterà il parere al Sindaco il quale, a sua volta, concederà l'autorizzazione o il diniego motivato, notificando la decisione al richiedente entro lo stesso mese di febbraio.

Art.9

Le dichiarazioni di cui al precedente art. 7 saranno iscritte, coi relativi provvedimenti, su appositi registri da tenersi nei Comuni, con tutte le indicazioni di autorizzazione ed eventualmente di revoca secondo l'allegato modulo n.2

Titolo VI

COMMISSIONE TECNICO-SANITARIA

Art.10

La Commissione Tecnico-Sanitaria di cui agli articoli precedenti viene nominata con atto deliberativo della Provincia ed è composta dal responsabile del servizio di Igiene Pubblica competente per territorio o suo delegato, che la presiede, da un rappresentante del Settore Agricoltura della Provincia e da un tecnico competente in materia di irrigazione indicato dall'Associazione Ovest Sesia, Est Sesia e Bonifica Baraggia di Vercelli a secondo delle giurisdizioni territoriali.

Titolo VII

SORVEGLIANZA SUL REGIME DELLE ACQUE

Art.11

I canali ed i fossi destinati a condurre le acque dovranno essere di portata sufficiente; dovranno inoltre, essere tenuti mondi dalle erbe ed espurgati a cura dei rispettivi concessionari o proprietari, in modo da lasciare sempre libero il corso tanto alle acque di irrigazione che a quelle di scolo.

Art.12

Ove nella stessa proprietà del risicoltore esistessero scavi o terreni posti a livello altimetrico inferiore i quali, per infiltrazione delle risaie circostanti, andassero soggetti a sortumi acquei o si convertissero in pozzanghere, stagi o paludi, i proprietari o i conduttori delle risaie dovranno dare i necessari scoli alle acque stagnanti.

In caso di inosservanza, sarà vietata la coltivazione a riso dei fondi sopra indicati, secondo le norme dell'art. 209 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie.

Titolo VIII

NORME GENERALI

Art.13

Ferme restando, ai sensi dell'art. 215 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, le competenze generiche degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, la vigilanza necessaria ad assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento è esercitata, per le parti di rispettiva competenza, dal Comune e dalla competente struttura territoriale sanitaria ed ambientale.

Art.14

Le contravvenzioni al presente Regolamento saranno punite a norma del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, n. 1265 e delle altre normative vigenti al riguardo. Il Sindaco ingiunge al conduttore la distruzione delle risaie attivate nei luoghi non consentiti o contro il divieto delle Autorità, fissando un limite temporale per l'esecuzione; trascorso il termine di cui sopra ordina la distruzione delle risaie a spese del contravventore. Il divieto delle coltivazioni delle risaie e/o la distruzione delle stesse non danno diritto ad alcun indennizzo.

Art.15

I proventi delle pene pecuniarie derivanti dall'applicazione del Testo Unico delle Leggi sanitarie 27/7/1934, n. 1265 e delle altre normative in vigore legate al precedente Regolamento, sono introitati dal Comune competente per territorio.

Art.16

Per tutto quanto non previsto dal Regolamento si richiamano le norme di legge vigenti in materia.